Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0138

Semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025)0531 – C10-0143/2025 – 2025/0531(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[1] La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0104/2026).

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dalle conclusioni della relazione Draghi del 2024[2] emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, è opportuno semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008[3], (CE) n. 1223/2009[4] e (UE) 2019/1009[5] del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri normativi superflui, mantenendo nel contempo ***lo stesso*** livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.	(2) Dalle conclusioni della relazione Draghi del 2024[2] emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, è opportuno semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008[3], (CE) n. 1223/2009[4] e (UE) 2019/1009[5] del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri ***amministrativi e*** normativi superflui, mantenendo nel contempo ***un elevato*** livello di protezione ***dei consumatori,*** della salute umana e dell'ambiente.
[2] Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_it#paragraph_47059.	[2] Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_it#paragraph_47059.
[3] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).	[3] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
[4] Regolamento (CE) n. 1223/2009	[4] Regolamento (CE) n. 1223/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).

[5] Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).

[5] Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) I prodotti fertilizzanti contemplati dal regolamento (UE) 2019/1009 incidono direttamente sui costi di produzione, sui redditi, sulla sicurezza e sulla competitività degli agricoltori, mentre gli oneri normativi e amministrativi a carico dei produttori sono trasmessi lungo la catena di approvvigionamento. Poiché la competitività dell'Unione dipende, tra l'altro, dalla sua capacità di innovare, il quadro normativo dovrebbe sostenere l'innovazione e il progresso tecnico rimanendo proporzionato ed evitando oneri inutili, garantendo nel contempo il conseguimento

	degli obiettivi di tale regolamento.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra ***gli operatori economici*** e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose ***risulta necessaria al fine di*** migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché ***per*** accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che ***potrebbe*** consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra ***i fornitori e le singole persone e tra i fornitori*** e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose ***contribuisce a*** migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali***, la tracciabilità, la responsabilità*** e l'applicazione delle norme, nonché ***ad*** accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 ***e ad assicurare che i consumatori abbiano un contatto rapido e diretto in caso di emergenza o incidente***. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire ***anche*** un contatto digitale, che ***dovrebbe*** consistere

	in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***facilmente e gratuitamente*** con il fornitore***, e consentire di conservare le informazioni su un supporto durevole. Se è fornito un contatto digitale, il numero di telefono può essere reso direttamente disponibile attraverso tale contatto digitale.***

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità di contattare direttamente e rapidamente i fornitori, e dovrebbe essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni, o registrarsi solo allo scopo di contattare il fornitore. Tale contatto digitale potrebbe includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come uno strumento che comprende risposte automatiche alle richieste, chatbot o numeri di fax. Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere inteso in modo

	tecnologicamente neutro, in grado di evolvere con i futuri sviluppi tecnologici, e contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono tuttavia necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed*** esterno nei casi in cui ***si applichi*** la ***deroga relativa ai*** 10 ml.	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Ha introdotto la possibilità di omettere gli elementi dell'etichetta da tali imballaggi interni a determinate condizioni. È tuttavia necessario semplificare tali disposizioni e chiarire i casi in cui gli elementi dell'etichetta devono essere presenti sull'imballaggio*** esterno nei casi in cui ***tali elementi possono essere completamente omessi. Inoltre,*** la ***Commissione dovrebbe valutare se ulteriori riduzioni specifiche degli elementi obbligatori dell'etichetta debbano applicarsi agli imballaggi da*** 10 ***a 125*** ml.
[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e	[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire ***flessibilità*** per i fornitori di sostanze e miscele, ***creare parità di condizioni*** per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***eliminare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***e*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.	(6) ***Per quanto riguarda l'aggiornamento delle etichette in caso di autoclassificazione nuova o più rigorosa, i fornitori dovrebbero informare senza indebito ritardo i loro utilizzatori a valle diretti in merito ai risultati della nuova valutazione.*** Al fine di garantire ***un tempo sufficiente*** per ***tutti*** i fornitori di sostanze e miscele, ***in particolare*** per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***prorogare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***a diciotto mesi, continuando a*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Gli operatori economici*** e ***le autorità preposte all'applicazione delle norme*** devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.	(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri ***ingiustificati*** per l'industria[8], ***in particolare per le piccole e medie imprese,*** è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Le nuove misure dovrebbero mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. I fornitori*** devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.
[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i	[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i

prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'etichetta funge da fonte principale, e spesso l'unica, di informazioni sui pericoli e guida all'uso sicuro prontamente disponibili per i consumatori, mentre gli utilizzatori professionali e industriali sono informati dei pericoli associati a una particolare sostanza o miscela prima dell'uso anche attraverso schede di dati di sicurezza e formazione in materia di sicurezza. È quindi indispensabile che l'etichetta sia facilmente leggibile non solo in condizioni normali ma anche in circostanze eccezionali, come gli incidenti.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Per garantire che un'etichetta abbia un adeguato grado di leggibilità, dovrebbe avere almeno un chiaro contrasto tra il testo dell'etichetta e lo sfondo, un carattere tipografico adeguato, un carattere di dimensioni adeguate, una spaziatura adeguata tra righe e lettere, la progettazione generale dell'etichetta e altri elementi di formattazione pertinenti. In particolare, per le sostanze o le miscele messe a disposizione sul mercato per il pubblico, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbero essere riportati in caratteri di dimensione tale che l'altezza della x sia pari o superiore a 1,2 mm. Tuttavia, se il contenuto dell'imballaggio non è superiore a 125 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, potrebbero essere riportati in caratteri di dimensione tale che l'altezza della x sia pari o superiore a 0,9 mm. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dovrebbe aggiornare i suoi orientamenti sulla formattazione delle etichette e includere modelli chiari di quelli che sono esempi accettabili e non accettabili di formattazione delle etichette. Gli orientamenti dovrebbero prendere in considerazione i formati di etichettatura di altre normative pertinenti dell'Unione e tenere conto

	delle migliori pratiche in materia di "progettazione accessibile" e delle norme accettate per la leggibilità, comprese le combinazioni di colori accettabili e non accettabili al fine di garantire il contrasto. Gli orientamenti dovrebbero contribuire all'esecuzione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, essere elaborati in linea con i principi del legiferare meglio e informati da un'adeguata consultazione delle parti interessate, sostenere la competitività riducendo gli oneri superflui, fornire certezza ai fornitori e garantire una concorrenza leale nel mercato interno.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in	(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006[9]

materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.

[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.

[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli utilizzatori professionali e industriali sono generalmente meglio informati sui pericoli associati alle sostanze e alle miscele rispetto ai consumatori. È pertanto opportuno differenziare gli obblighi di informazione per quanto riguarda la pubblicità a seconda che i prodotti siano destinati a un uso

	professionale e industriale o ai consumatori o siano messi direttamente a loro disposizione. Nel valutare se una pubblicità sia rivolta ai consumatori o messa a loro disposizione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di elementi oggettivi, ad esempio se è chiaramente indicato che la sostanza o miscela è destinata esclusivamente all'uso professionale, nonché il contesto in cui la pubblicità o l'offerta è resa disponibile, come ad esempio fiere, pubblicazioni commerciali o piattaforme digitali rivolte agli utilizzatori professionali. Disposizioni di questo tipo esistono già nel diritto dell'Unione.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che	(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che

prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.

prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ***e che essa riporti un'avvertenza o un pittogramma,*** ma senza duplicare ***tutte*** le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta. ***Questo approccio garantisce che la pubblicità rimanga sufficientemente informativa per avvisare i potenziali utenti della natura pericolosa del prodotto senza imporre requisiti che renderebbero la pubblicità sovraccarica, difficile da interpretare o commercialmente impraticabile. Date le svariate forme di pubblicità, i fornitori***

	dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità in merito alla modalità di trasmissione di tali informazioni nell'ambito della pubblicità.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***utilizzare*** la stessa ***prescrizione*** per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.	(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***che gli inserzionisti utilizzassero*** la stessa ***frase*** per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.
———————	———————
[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).	[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
[11] Regolamento (UE) n. 528/2012	[11] Regolamento (UE) n. 528/2012

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto la possibilità di includere determinati elementi di etichettatura soltanto nell'etichetta digitale. Al fine di garantire un uso più ampio della tecnologia e consentire un approccio più semplice e flessibile all'etichettatura, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a inserire i recapiti di eventuali fornitori aggiuntivi soltanto sull'etichetta digitale. L'inclusione del contatto digitale sarebbe opportuna anche qualora nell'etichetta digitale siano forniti i recapiti di altri fornitori.	(12) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto la possibilità di includere determinati elementi di etichettatura soltanto nell'etichetta digitale. Al fine di garantire un uso più ampio della tecnologia e consentire un approccio più semplice e flessibile all'etichettatura, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a inserire i recapiti di eventuali fornitori aggiuntivi soltanto sull'etichetta digitale. L'inclusione del contatto digitale sarebbe opportuna anche qualora nell'etichetta digitale siano forniti i recapiti di altri fornitori. ***Al fine di garantire la possibilità di un contatto rapido, essenziale in determinate situazioni come, ad esempio, in caso di emergenza, la presenza di un contatto digitale non dovrebbe escludere la fornitura di un numero di telefono.***

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Le cartucce a getto d'inchiostro (≤150 ml), (fornite in imballaggi esterni e progettate per essere installate in una stampante da un consumatore o da un utilizzatore professionale), hanno una superficie utilizzabile molto limitata per l'etichetta e non possono beneficiare dell'opzione dell'etichetta pieghevole che consente soluzioni multilingue. In questo caso i fornitori dovrebbero essere autorizzati a ridurre le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta a determinate condizioni.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione differita di tali disposizioni.	(14) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione differita di tali disposizioni ***e le autorità nazionali dovrebbero incoraggiarli a farlo***.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non è compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.	(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate ***senza abbassare l'elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza e dei consumatori*** e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non è compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta ***necessariamente*** la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere ***specificati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di ***sostanze alternative comporti una riduzione del rischio globale*** per la salute umana ***e per l'ambiente e che la sostanza***	(18) Dovrebbero inoltre essere ***delineati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di ***qualsiasi sostanza alternativa che sostituisca la sostanza classificata sia sicuro*** per la salute umana***. L'alternativa***

abbia una funzione equivalente ***o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo ***da poter*** essere tecnicamente ***praticabile*** ed economicamente ***sostenibile*** per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese***. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere*** possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.	***dovrebbe avere*** una funzione equivalente ***e un livello di efficacia e prestazioni comparabili e dovrebbe essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, ***oppure essere verosimilmente disponibile in quantità sufficienti per soddisfare l'attuale domanda e disporre*** in modo ***dimostrabile del potenziale per soddisfare la domanda prevista entro un lasso di tempo ragionevole. Il suo utilizzo dovrebbe*** essere tecnicamente ed economicamente ***praticabile*** per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese***, al fine di consentire una produzione continuativa. Per valutare la fattibilità economica, è*** possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della	(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della

sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione (***ossia*** l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti), pertanto un criterio distinto è ridondante.

sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione (***vale a dire*** l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti), pertanto un criterio distinto è ridondante.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Spesso una sostanza può altresì essere*** un costituente di sostanze naturali complesse, ***ad esempio oli essenziali***. ***In*** tali ***casi*** il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***è pertinente per la*** sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Ciò significa che*** le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se ***tale*** sostanza complessa naturale è essa stessa ***elencata*** come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente ***può sollevare*** preoccupazioni in merito alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare ***l'impatto*** di ***tale costituente sulla sicurezza delle*** sostanze ***complesse naturali***, ***qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza***, ***e*** dovrebbe adottare le opportune ***misure*** normative	(21) ***Le sostanze contenenti più di*** un costituente ***che sono estratte da piante o parti*** di ***piante e che sono sostanze non modificate chimicamente quali definite all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono spesso denominate*** sostanze naturali complesse, ***o "NCS". Possono contenere uno o più costituenti classificati come sostanze CMR, mentre la sostanza naturale complessa stessa non è classificata come sostanza CMR. A tali sostanze deve essere applicato un livello elevato di protezione dei consumatori, che dovrebbe basarsi sulle conoscenze scientifiche e sulle condizioni reali di esposizione derivanti dal loro uso nei prodotti cosmetici.*** Il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***si applica alla*** sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se ***la*** sostanza complessa naturale è

conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.	essa stessa ***classificata*** come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente ***solleva*** preoccupazioni in merito ***all'uso e*** alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare ***senza indugio*** il CSSC di valutare ***la sicurezza*** di ***tali*** sostanze ***e***, ***laddove necessario***, dovrebbe adottare le opportune ***azioni*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. ***La valutazione del CSSC dovrebbe essere tempestiva per garantire prevedibilità per l'industria.***

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È ***pertanto*** opportuno prevedere ***periodi*** di ***12*** mesi per l'immissione sul mercato e ***periodi*** di ***24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare***, testare*** e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. ***Di conseguenza, se non*** è ***stata presentata alcuna richiesta di deroga, è*** opportuno prevedere ***un periodo*** di ***6*** mesi per l'immissione sul mercato e ***un***

sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	***periodo*** di ***15*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009. ***Nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di deroga e il CSSC abbia constatato che la sostanza non è sicura, tali termini dovrebbero essere ridotti a un periodo di 3 mesi per l'immissione sul mercato e di 12 mesi per la messa a disposizione sul mercato. Nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di deroga e il CSSC abbia constatato che la sostanza è sicura, ma la richiesta sia stata respinta a causa della disponibilità di alternative adeguate, tali termini dovrebbero essere prorogati a un periodo di 24 mesi per l'immissione sul mercato e di 48 mesi per la messa a disposizione sul mercato, a condizione che rimanga disponibile in qualsiasi momento una relazione aggiornata sulla sicurezza del prodotto cosmetico.***

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione ***dovrebbe*** essere	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione ***dovrebbero*** essere

richiesta un'unica notifica di tali prodotti. ***Le condizioni di tale notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono. Al fine di mantenere*** la ***vigilanza sui nanomateriali, è opportuno*** che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.

richieste notifiche di tali prodotti ***alla Commissione***. ***Al fine*** di ***mantenere la vigilanza sui nanomateriali nei prodotti cosmetici, è opportuno che*** tale notifica ***includa l'identificazione del nanomateriale, compresi la sua denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori, come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI, e la descrizione, comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche*** e ***chimiche, del nanomateriale destinato a essere immesso sul mercato ogni anno***. ***Ciò è necessario affinché la Commissione possa richiedere una valutazione della sicurezza in caso di preoccupazioni. Dovrebbe inoltre essere espressamente richiesto*** che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella ***notifica al portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) e nella*** relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, ***entrambe accessibili alle autorità competenti,*** in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale ***nei prodotti cosmetici*** desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I cosmetici sono beni	(25) I cosmetici sono beni

commercializzati a livello mondiale***.*** Di conseguenza è ***importante*** che le denominazioni degli ingredienti presenti sulle etichette rispecchino lo stato attuale dello sviluppo scientifico e tecnologico. L'uso di ***denominazioni di ingredienti cosmetici riconosciute a livello*** internazionale costituisce un fattore importante che promuove la trasparenza e facilita il commercio transfrontaliero di cosmetici. Il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di ***denominazioni riconosciute*** a livello internazionale nell'etichettatura dei prodotti cosmetici senza ulteriori interventi normativi da parte della Commissione. Poiché un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti adottato dalla Commissione rallenterebbe il processo di adozione delle denominazioni nuove, la disposizione in base alla quale la Commissione è tenuta ad adottare tale glossario dovrebbe essere abolita.

commercializzati a livello mondiale ***e*** di conseguenza è ***essenziale*** che le denominazioni degli ingredienti presenti sulle etichette rispecchino lo stato attuale dello sviluppo scientifico e tecnologico ***in maniera tempestiva***. L'uso di ***una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale, come le denominazioni della nomenclatura*** internazionale ***degli ingredienti cosmetici (INCI),*** costituisce un fattore importante che promuove la trasparenza ***degli ingredienti per i consumatori, garantisce coerenza fra le giurisdizioni*** e facilita il commercio transfrontaliero di cosmetici. ***Le denominazioni INCI sono mantenute dal Personal Care Products Council (PCPC) come norma industriale internazionale e sono ampiamente riconosciute dalle autorità di regolamentazione e dai portatori di interessi in tutto il mondo.*** Il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso ***diretto*** di ***una nomenclatura riconosciuta*** a livello internazionale***, come l'INCI,*** nell'etichettatura dei prodotti cosmetici senza ulteriori interventi normativi da parte della Commissione***. Qualora la denominazione comune di un ingrediente non sia disponibile nell'INCI, è opportuno utilizzare un'altra nomenclatura generalmente accettata, ad esempio le denominazioni stabilite in riferimenti chimici o farmacopee riconosciuti a livello internazionale, o in altre fonti autorevoli comunemente utilizzate dal***

settore e dalle autorità di regolamentazione. Tale approccio garantisce flessibilità, evita inutili oneri amministrativi e assicura che le denominazioni degli ingredienti utilizzate nell'etichettatura dei prodotti cosmetici rimangano aggiornate, coerenti a livello internazionale e facilmente comprensibili per i consumatori. Poiché un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti adottato dalla Commissione rallenterebbe il processo di adozione delle denominazioni nuove, la disposizione in base alla quale la Commissione è tenuta ad adottare tale glossario dovrebbe essere abolita.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, tutti gli operatori che immettono prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione, offline o online, dovrebbero essere soggetti a obblighi equivalenti e a un'applicazione efficace. Ciò è particolarmente importante alla luce dell'aumento delle vendite di cosmetici attraverso i mercati online, compresi i prodotti provenienti da paesi terzi che non sono soggetti agli stessi requisiti in materia di salute e sicurezza. È pertanto necessario esigere che determinate informazioni

	di etichettatura di cui all'articolo 19 siano indicate in modo chiaro e visibile in caso di vendite a distanza, anche tramite mercati online. Tale prescrizione semplificherà l'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, contribuendo così a una concorrenza leale e a un elevato livello di protezione della salute umana. Inoltre, la sorveglianza post-commercializzazione dovrebbe essere rafforzata, in particolare per le vendite e le importazioni online, e i prodotti cosmetici identificati come non conformi attraverso il sistema di allarme rapido dell'Unione (Safety Gate) non dovrebbero essere inseriti nell'elenco né messi in vendita. A tal fine, le piattaforme online dovrebbero verificare l'identità della persona responsabile prima di consentire l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione, e la vendita, la messa in vendita e la promozione online, anche tramite i social media, di cosmetici vietati, in particolare di prodotti con aggiunta di mercurio, dovrebbero essere esplicitamente vietate.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di	(26) In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di

comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere ***raggiunti***, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere ***contattati dalle autorità competenti e dagli utilizzatori finali in modo tale da rispondere adeguatamente alle loro domande***, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire ***rapidamente*** alle autorità ***competenti***, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti ***rapidamente*** in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) I prodotti fertilizzanti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti a requisiti normativi e oneri amministrativi che, se aumentati, potrebbero ampliare il divario tra i costi di produzione agricola nell'Unione e quelli nei paesi terzi. Di conseguenza, la revisione del presente regolamento dovrebbe prevedere una semplificazione normativa per i produttori di fertilizzanti dell'Unione e apportare benefici agli agricoltori dell'Unione, permettendo agli operatori di entrare più facilmente nel mercato dell'Unione e di operare al di là dei mercati nazionali a vantaggio del mercato unico. Pertanto, essa non dovrebbe compromettere un elevato livello di protezione dei consumatori, della salute e dell'ambiente e di gestione dei rischi. Inoltre, l'allentamento dei requisiti settoriali specifici per i prodotti fertilizzanti non dovrebbe diminuire i livelli di controllo di questi prodotti quando entrano nel mercato, né dovrebbe sollevare preoccupazioni in merito alla tracciabilità, alla sicurezza e agli effetti sulla reputazione.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) La digitalizzazione delle dichiarazioni di conformità e delle informazioni tecniche sui prodotti può offrire alcuni vantaggi. Si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alla cibersicurezza, alla sorveglianza efficace e rapida dell'applicazione delle norme, alla disponibilità e all'interoperabilità delle infrastrutture digitali, ai possibili costi dell'introduzione e del funzionamento di tali sistemi, nonché alla diversità degli operatori economici e dei sistemi nazionali.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) A norma del regolamento (UE) 2019/1009, sol i microrganismi figuranti in un elenco positivo di cui all'allegato II di tale regolamento possono essere utilizzati come materiale costituente nei biostimolanti microbici delle piante. Alla Commissione è conferito il potere di aggiungere microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi a tale elenco dopo una valutazione dalla quale risulti che nessuno dei ceppi presenta un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e che garantisce l'efficienza agronomica. Dato il numero elevato di microrganismi presenti	(27) A norma del regolamento (UE) 2019/1009, sol i microrganismi figuranti in un elenco positivo di cui all'allegato II di tale regolamento possono essere utilizzati come materiale costituente nei biostimolanti microbici delle piante. Alla Commissione è conferito il potere di aggiungere microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi a tale elenco dopo una valutazione dalla quale risulti che nessuno dei ceppi presenta un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e che garantisce l'efficienza agronomica. Dato il numero elevato di microrganismi presenti

sul mercato, la valutazione e la successiva inclusione di microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi nell'elenco positivo registrano ritardi rispetto al progresso scientifico. Il meccanismo esistente rallenta lo sviluppo di biostimolanti microbici delle piante e ritarda l'accesso degli agricoltori a tali prodotti fertilizzanti innovativi ***che possono stimolare*** i ***processi nutrizionali delle piante e quindi ridurre*** l'uso di fertilizzanti tradizionali.	sul mercato, la valutazione e la successiva inclusione di microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi nell'elenco positivo registrano ritardi rispetto al progresso scientifico. Il meccanismo esistente rallenta lo sviluppo di biostimolanti microbici delle piante e ritarda l'accesso degli agricoltori a tali prodotti fertilizzanti innovativi***. È necessario monitorare costantemente e in maniera proattiva gli sviluppi scientifici e aggiornare l'elenco dei microrganismi o dei ceppi di microrganismi, nonché i criteri e la metodologia pertinenti. Inoltre, tutti gli aggiornamenti dovrebbero essere applicati rapidamente. Allo stesso tempo, il quadro normativo dovrebbe garantire che*** l'uso di fertilizzanti tradizionali ***e naturali rimanga un'opzione praticabile e accessibile, riconoscendone il ruolo accanto alle soluzioni microbiche, in modo da non compromettere la competitività o la produzione agricola nell'Unione***.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Data la rapidità dell'innovazione nel settore delle biotecnologie agricole, è importante che le procedure normative esistenti, compreso l'aggiornamento degli allegati da parte della Commissione, siano applicate in maniera

	tempestiva e sulla base di dati scientifici, sfruttando appieno le possibilità già previste dal regolamento (UE) 2019/1009. Ciò dovrebbe facilitare la valutazione tempestiva dei nuovi ceppi, garantendo nel contempo che solo quelli che soddisfano i requisiti di sicurezza dell'Unione siano autorizzati sul mercato.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri ***e la metodologia dovrebbero*** consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica.	(28) ***Un uso più ampio dei biostimolanti microbici delle piante può migliorare l'efficienza nell'uso dei nutrienti e la salute del suolo, promuovendo in tal modo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e al tempo stesso altamente produttiva.*** Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri ***dovrebbero rispecchiare gli sviluppi scientifici più recenti e*** consentire ai fabbricanti e agli

Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica***, tenendo conto nel contempo della competitività e della produzione dell'Unione. La verifica della conformità dei microrganismi ai criteri e alla metodologia stabiliti a norma del presente regolamento richiede competenze e conoscenze scientifiche e tecniche specifiche da parte degli organismi di valutazione della conformità. Tali competenze dovrebbero pertanto essere esaminate dagli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della notifica, così come aspetti quali l'indipendenza, l'obiettività, l'imparzialità e l'integrità professionale***. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione ***coinvolga gli organismi scientifici pertinenti, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, il JRC e l'ECHA, invitandoli a effettuare un riesame e a fornire contributi, e*** svolga ***inoltre*** adeguate consultazioni, anche a livello di esperti***. È essenziale che la Commissione mantenga una stretta cooperazione interistituzionale e che partecipi a tali consultazioni***,

	che dovrebbero svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
_____	_____
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Il regolamento (UE) 2019/1009 mira ad agevolare l'immissione sul mercato interno e la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri, sostenendo nel contempo il riciclaggio dei nutrienti e l'uso circolare delle materie prime e garantendo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell'ambiente. La sua effettiva applicazione dipende, tra l'altro, dal riconoscimento dei punti finali per i materiali costitutivi derivati da sottoprodotti di origine animale ai sensi del

	regolamento (CE) n. 1069/2009. Il regolamento delegato (UE) 2023/1605 ha stabilito taluni punti finali per i sottoprodotti di origine animale destinati alla concimazione. Tuttavia, i parametri di trasformazione e le misure di attenuazione dei rischi ivi compresi derivano in gran parte da quadri per l'igiene dei mangimi e la prevenzione delle frodi relative ai mangimi e non sempre riflettono le vie di esposizione e i profili di rischio specifici dei prodotti fertilizzanti applicati al suolo e all'acqua.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) ***Le sostanze chimiche, in quanto tali o*** in ***quanto componenti*** di ***miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del*** regolamento (CE) n. 1907/2006***, con obblighi*** di ***informazione in funzione del volume effettivo. Il regolamento (UE) 2019/1009***, ***che va oltre*** le prescrizioni ***del*** regolamento (CE) n. 1907/2006, ***prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate***, ***siano registrate almeno*** a norma ***degli obblighi di informazione***	(30) ***Il regolamento (UE) 2019/1009 ha introdotto ulteriori prescrizioni*** in ***materia*** di ***registrazione per le sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE, che vanno al di là di quelle stabilite dal*** regolamento (CE) n. 1907/2006***. Al fine di garantire la proporzionalità mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno allineare le prescrizioni relative alla registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'Unione a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto delle soglie di tonnellaggio e***

di cui al regolamento (CE) n. ***1907/2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa***, ***unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento***. ***Tali ampi obblighi di informazione potrebbero impedire ai fabbricanti, in particolare alle piccole e medie imprese, di utilizzare sostanze che non sono ancora registrate conformemente a tali requisiti o costringerli a immettere i loro prodotti soltanto sui mercati nazionali conformemente alle norme nazionali. A fini di proporzionalità***, e ***tenuto conto dell'obbligo generale dei fabbricanti*** e ***degli importatori di sostanze e prodotti fertilizzanti dell'UE a norma, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (UE) 2019/1009,*** di ***garantire la sicurezza*** dei prodotti ***che immettono sul mercato, la registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbe rispettare soltanto le prescrizioni, comprese le graduazioni pertinenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006***.

degli obblighi di informazione pertinenti. Allo stesso tempo, per le sostanze con proprietà particolarmente pericolose, ***comprese quelle classificate*** a norma ***del*** regolamento (CE) n. ***1272/2008 come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrini o persistenti***, ***bioaccumulabili e tossiche, dovrebbero applicarsi obblighi di informazione specifici anche se tali sostanze sono utilizzate in piccole quantità nei prodotti fertilizzanti***. ***Tale approccio garantisce la disponibilità di informazioni rilevanti per la sicurezza, evitando nel contempo oneri inutili per le sostanze che presentano rischi inferiori. Le informazioni fornite dovrebbero basarsi sui dati disponibili, compresi l'uso di metodi alternativi e adeguamenti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006***, e ***dovrebbero, ove pertinente*** e ***in ultima istanza, evitare sperimentazioni inutili, in particolare su animali vertebrati. Le valutazioni della sicurezza chimica dovrebbero limitarsi agli scenari*** di ***esposizione pertinenti relativi all'uso agronomico*** dei prodotti ***fertilizzanti e all'ambiente. Tale approccio garantisce un quadro equilibrato che sostiene l'innovazione e l'accesso al mercato, salvaguardando nel contempo un elevato livello di protezione e certezza del diritto per gli operatori***.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale ***un fornitore può essere raggiunto o coinvolto*** senza la necessità di registrarsi o ***scaricare*** un'applicazione***;***	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***facilmente e gratuitamente, come indirizzi e-mail o un link,*** attraverso il quale ***è possibile contattare un fornitore*** senza la necessità di registrarsi***, scaricare*** o ***usare*** un'applicazione***.***

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 bis. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, la Commissione valuta se ulteriori riduzioni specifiche degli elementi obbligatori dell'etichetta debbano applicarsi agli imballaggi da 10 a 125 ml."

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***all'articolo*** 17, paragrafo 1***,*** la lettera a) è sostituita dalla seguente:	(2) ***l'articolo*** 17, paragrafo 1 ***è così modificato:***
	(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo e contatto digitale ***dei fornitori;***;	a) nome, indirizzo***, numero di telefono*** e contatto digitale ***del fornitore***;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"*Il numero di telefono di cui al primo comma, lettera a), può essere omesso dall'etichetta se tale numero di telefono è direttamente disponibile tramite il contatto digitale.*"

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo ***e*** il contatto digitale ***del fornitore*** della miscela.;	L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo***,*** il contatto digitale ***dei fornitori*** della miscela ***e il numero di telefono, a meno che tale numero di telefono non sia direttamente disponibile tramite il contatto digitale***. ***Fatto salvo il termine di cui all'articolo 61, paragrafo 8, l'inclusione o la modifica del contatto digitale può essere aggiunta o aggiornata in qualsiasi momento o durante i cicli periodici di aggiornamento dell'etichetta del fornitore***;

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) all'articolo 29, ***il paragrafo*** 2 ***è sostituito dal seguente***:	(4) all'articolo 29, ***i paragrafi 1 e*** 2 ***sono sostituiti dai seguenti***:
1. Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare i requisiti ***dell'articolo*** 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo ***2, primo comma***, sono riportati conformemente all'allegato I, sezione 1.5.1.	"1. Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare i requisiti ***di cui all'articolo*** 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo ***1***, sono riportati conformemente all'allegato I, sezione 1.5.1.***";***

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.;	2. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2***, quando: a) il contenuto dell'imballaggio di una sostanza o miscela non supera le quantità indicate nell'allegato I, punto 1.5.2***; ***e b) l'imballaggio è tale, per forma o a causa delle dimensioni troppo ridotte, da non permettere un riferimento completo a tutti gli elementi di cui all'articolo 31 in tutte le lingue dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato.*** "

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:
	2 bis. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 6, gli elementi dell'etichetta delle cartucce di inchiostro possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.5 bis. Ai fini del presente paragrafo, per "cartuccia di inchiostro" si

intende un'unità sostituibile che contiene inchiostro e che deve essere inserita in una stampante durante la stampa.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.***;***	1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo ***e in ogni caso entro diciotto mesi*** dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo. ***Al fine di completare le modifiche dell'etichettatura senza indebito ritardo, i fornitori cooperano a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e informano i loro utilizzatori a valle diretti in merito ai risultati della nuova valutazione di cui al comma 1 conformemente alle prescrizioni applicabili del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori possono applicare le classificazioni nuove o aggiornate e adattare***

	l'etichettatura di conseguenza, su base volontaria prima della scadenza del termine di diciotto mesi, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiante e di offrire sufficiente flessibilità.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. ***Tali elementi*** si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili***;***	3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili. ***Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.***

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.".	1. Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca ***sempre*** la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto." ***e include uno degli elementi***

	seguenti: a) i pittogrammi di pericolo applicabili; o b) le avvertenze pertinenti conformemente all'articolo 20.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma non si applica alla pubblicità rivolta agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, a condizione che la pubblicità non sia rivolta al pubblico in generale né messa direttamente a sua disposizione.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 48 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Articolo 48 bis	"Articolo 48 bis
Offerte di vendita a distanza	Offerte di vendita a distanza
Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17."	***1.*** Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17***.***
	2. Il paragrafo 1 si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di

	sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, se l'offerta consente al pubblico di concludere un contratto a distanza a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE."

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 61 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
"8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º luglio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º luglio 2029."	"8. Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º luglio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º luglio 2029***.* ***Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.2.1, applicabili al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2028 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio a norma del presente regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al***

1º gennaio 2030."

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ***chiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza da utilizzare nei prodotti cosmetici.	2. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ***richiede*** senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza da utilizzare nei prodotti cosmetici.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione ***concede*** la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	"2. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate ***in via eccezionale*** nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B***, e se la Commissione concede la deroga in relazione al divieto generale stabilito nel primo comma***. La Commissione ***può concedere*** la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per ***un uso particolare della categoria*** di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione ***a*** tali prodotti***, dell'esposizione complessiva*** da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.";	(b) le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per ***uno o più usi particolari di una o più categorie*** di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione ***complessiva dagli usi in*** tali ***categorie di*** prodotti ***e*** da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.";

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana ***e per l'ambiente***;	(a) il suo utilizzo nei prodotti cosmetici ***è sicuro e*** comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana***, se valutata rispetto alla sostanza che è destinata a sostituire***;

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) svolge una funzione equivalente alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***analogo*** e con ***lo stesso*** livello di	(b) svolge una funzione equivalente alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto ***paragonabile*** e con ***un*** livello

efficacia;	***paragonabile*** di efficacia ***e di prestazione***;

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) è tecnicamente praticabile ed economicamente ***sostenibile***;	(c) è tecnicamente praticabile ed economicamente ***fattibile, ammesso che i costi e le condizioni di approvvigionamento consentano una produzione continuativa***;

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) non è soggetta a restrizioni***, non è protetta da diritti esclusivi*** ed è disponibile sul mercato su larga scala***,*** in quantità ***sufficientemente ampie*** da soddisfare la domanda attuale ***e*** prevista."	(d) non è soggetta a restrizioni ed è disponibile sul mercato su larga scala ***e*** in quantità ***sufficienti*** da soddisfare la domanda attuale ***oppure dispone del potenziale per soddisfare la domanda attuale o*** prevista ***entro un lasso di tempo ragionevole***."

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) dopo il terzo comma

	è inserito il comma seguente:
	"*La Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi ai fini del secondo comma, lettera a), e del terzo comma.*"

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) dopo il quarto comma, ***è aggiunto il comma seguente***:	iii) dopo il quarto comma, ***sono aggiunti i commi seguenti***:

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***applicazione*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A, o 1B.";	"Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in ***vigore*** delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A, o 1B.";

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualora sia stata presentata una richiesta di

	deroga di cui al paragrafo 2, secondo comma, per le sostanze CMR di categoria 1A o 1B, il relativo termine può essere eventualmente prorogato di dodici mesi.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.	***soppresso***

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a ***una sostanza estratta*** da piante o parti di piante e non ***modificata*** chimicamente, ***quale definita*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenente*** più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Se*** l'uso ***di tale sostanza*** nei prodotti cosmetici ***comporta*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***chiede*** senza indebito ritardo ***al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici***.	6. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a ***sostanze estratte*** da piante o parti di piante e non ***modificate*** chimicamente, ***quali definite*** all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ***contenenti*** più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Poiché la presenza di tale costituente classificato come CMR di categoria 1A, 1B o 2 in tali sostanze nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indugio al CSSC un parere sulla sicurezza di tale costituente per la sua presenza nei prodotti cosmetici. Il CSSC formula il suo parere entro 12 mesi dalla richiesta della Commissione. La Commissione può prorogare tale termine di sei mesi qualora siano necessarie evidenze supplementari. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico. Tenendo conto del parere formulato dal CSSC e qualora*** l'uso nei prodotti cosmetici ***di una sostanza di cui al primo comma contenente un costituente classificato come CMR 1A, 1B o 2 per la salute umana comporti*** un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione ***modifica*** senza indebito ritardo ***gli***

	allegati del presente regolamento**. **Ai fini del presente paragrafo, per "piante" si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***12*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento."	7. I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici ***e per la quale non è stata presentata una richiesta di deroga conformemente al paragrafo 2*** o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per ***sei*** mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per ***15*** mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento***. I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici e per la quale è stata presentata una richiesta di deroga conformemente al paragrafo 2, che tuttavia non è stata concessa a causa di problemi***

di sicurezza rilevati dal CSSC, o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per tre mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento. I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione e per la quale è stata presentata una richiesta di deroga conformemente al paragrafo 2, che tuttavia non è stata concessa a causa della disponibilità di un'alternativa idonea, possono continuare a essere immessi sul mercato per 24 mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per 48 mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento, mantenendo disponibile una relazione, se necessario aggiornata, sulla sicurezza del prodotto cosmetico."

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) all'articolo 16, ***i paragrafi*** 3 ***e 7*** sono ***soppressi***;	(3) all'articolo 16, ***il paragrafo*** 3 ***è sostituito dal seguente:***
	3. Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in forma elettronica prima dell'immissione sul mercato. I primi commi non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III. Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno:
	(a) l'identificazione del nanomateriale, compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI; e
	(b) la descrizione del nanomateriale, comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche.
	La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione. La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione, che può sostituire l'informazione da notificare nel caso in cui lo stesso nanomateriale sia utilizzato in prodotti diversi.

Emendamento 63
Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"6 bis. Quando i prodotti chimici sono messi a disposizione sul mercato tramite vendite a distanza, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile le informazioni di cui al paragrafo 1."

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) gli allegati da II a VI sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.	***soppresso***

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 2 – punto 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale ***è possibile raggiunge gli operatori economici o interagire con essi*** senza la necessità di registrarsi o scaricare ***un'applicazione***;"	"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale ***un operatore economico può essere contattato*** senza la necessità di registrarsi o ***di*** scaricare ***o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore***

economico;"

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato da un indirizzo internet o un supporto dati che consente l'accesso alla dichiarazione di conformità UE.";	"I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato da un indirizzo internet o un supporto dati che consente l'accesso ***diretto*** alla dichiarazione di conformità UE.";

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante."	"I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico ***e rapido*** del fabbricante."

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e, laddove opportuno, da altri documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6."	"Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità e, laddove opportuno, da altri documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6."

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.	Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa ***rapidamente*** disponibile a tali autorità, su richiesta.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Su richiesta, gli importatori mettono a disposizione degli altri operatori economici la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica.	Su richiesta, gli importatori mettono ***rapidamente*** a disposizione degli altri operatori economici la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e, se opportuno, dagli altri documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.	Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità e, se opportuno, dagli altri documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dichiarazione UE di conformità è fornita in un formato leggibile meccanicamente ***e aperto di cui all'articolo 2, punti 13) e 14), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio* e soddisfa le prescrizioni per le etichette digitali di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 4, lettere da a) a d)***.	La dichiarazione UE di conformità è fornita in un formato leggibile meccanicamente***, grazie al quale è possibile accedervi direttamente***.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:	La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione ***da parte del produttore, e di verifica da parte degli organismi notificati,*** della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono ***a un organismo notificato*** di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	è inserito il seguente paragrafo 4 bis bis:
	"4 bis bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri generali e una metodologia per la valutazione dei materiali e dei metodi di trasformazione diversi da quelli già elencati nell'allegato II, esclusi i microrganismi, che possono essere utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE, se nella valutazione della conformità risulta comprovata la conformità a tali criteri. I criteri e la metodologia prevedono almeno l'esame delle informazioni scientifiche o tecniche per sostenere un approvvigionamento, una trasformazione e un uso sicuri del materiale."

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 4 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	è inserito il seguente paragrafo 4 bis ter:

	"4 bis ter. Entro il [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione adotta un atto delegato al fine di stabilire i criteri e la metodologia nonché di creare, previa valutazione, una nuova categoria corrispondente per i materiali e i metodi di trasformazione diversi da quelli già elencati nell'allegato II, esclusi i microrganismi, che possono essere utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE, a condizione che nella valutazione della conformità risulti comprovata la conformità a tali criteri. I criteri e la metodologia mirano a garantire un approvvigionamento, una trasformazione e un uso sicuri del materiale. La creazione di tale nuova categoria non pregiudica l'applicazione di altre categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II."

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Ai fini del presente regolamento, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale utilizzati esclusivamente come materiali

costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere messi a disposizione sul mercato solo se provengono da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che hanno raggiunto un punto finale nella catena di fabbricazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Nel determinare tali punti finali per i prodotti derivati destinati a essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti dell'UE, la Commissione garantisce che: a) i criteri di trasformazione e di sicurezza, come pure le necessarie misure di attenuazione dei rischi, siano proporzionati e sufficienti per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché specificamente pertinenti agli usi di fertilizzazione; b) tali criteri e misure siano adeguati ai rischi derivanti dall'applicazione di prodotti fertilizzanti al suolo e alle acque; e, c) tali criteri e misure siano conformi ai criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del presente regolamento. Qualora gli atti delegati o di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 non soddisfino tali condizioni, la Commissione, se del caso e secondo le procedure stabilite in detto regolamento, li riesamina e, se necessario, li modifica per garantire tale coerenza. A tal fine la Commissione chiede, se del caso, pareri scientifici

***all'Autorità europea per la sicurezza alimentare per valutare i rischi specifici connessi agli usi in quanto fertilizzanti, tenendo conto di vie di esposizione distinte da quelle associate ai mangimi o ad altri usi.*"**

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 42 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***b ter) è aggiunto il paragrafo seguente: "8 bis. La Commissione adotta il primo atto delegato conformemente al paragrafo 4 bis entro [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].*"**

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) "Articolo 49 bis ***Riesame*** ***La Commissione valuta periodicamente se le prescrizioni che disciplinano il trattamento dei materiali destinati a essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti rimangano appropriate e, se necessario, le adegua alla luce dei progressi scientifici e tecnici, tenendo conto delle***

***prassi nazionali e delle finalità del regolamento (UE) 2019/1009. Tale riesame è effettuato per la prima volta entro due anni dalla data di messa in applicazione del presente regolamento modificativo.*"**

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 – lettera b quinquies (nuova)
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Articolo 49 bis bis(nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) Entro il [inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle prescrizioni per le miscele di prodotti fertilizzanti in cui il componente primario è uno o più substrati di coltivazione appartenenti alla CMC 4.
	La relazione valuta, in particolare, le condizioni per adeguare il tenore di nutrienti, il valore del pH o l'attività biologica, i requisiti aggiornati in materia di etichettatura e le opportune procedure di valutazione della conformità per tali miscele e può accompagnare, se del caso, le modifiche del presente regolamento.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – punto 1.2.1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***soppresso***.	(2) nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è ***sostituito dal seguente: "Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. Ai fini del presente punto, un'etichetta è considerata leggibile se l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo, presenta almeno le seguenti caratteristiche: a) stampa in un colore contrastante rispetto allo sfondo; b) utilizzo di un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie; c) spaziatura adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto; d) interlinea adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto ed evitare la sovrapposizione delle righe del testo; e) dimensione adeguata del carattere in funzione delle dimensioni dell'etichetta e degli elementi dell'etichetta prescritti, nonché dell'utilizzatore a cui il prodotto è destinato. Per le sostanze o le miscele immesse sul mercato rivolte al pubblico, gli elementi***

	***dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in caratteri di dimensione tale per cui l'altezza della x sia pari o superiore a 1,2 mm. Tuttavia, se la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere riportati in caratteri di dimensione tale che l'altezza della x sia pari o superiore a 0,9 mm. Tali caratteristiche sono ulteriormente chiarite negli orientamenti dell'ECHA sulla leggibilità e sulla presentazione delle etichette da sviluppare a norma del presente regolamento. La conformità al presente punto è valutata sulla base della leggibilità complessiva dell'etichetta e applicata in modo compatibile con le caratteristiche fisiche e le limitazioni tecniche dell'imballaggio, comprese le dimensioni e l'utilizzatore a cui il prodotto è destinato.*"**

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, avvertenze, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la	1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, avvertenze, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la

designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome ***e*** il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.	designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome***,*** il contatto digitale ***e il numero di telefono*** dei fornitori della sostanza o miscela***, a meno che il numero di telefono non sia direttamente disponibile attraverso il contatto digitale***.

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2, ***ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8,*** e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:	(b) per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.4.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2***, ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8***;	(b) la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2;

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – punto 1.5.2.4.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.4.3 bis: "Se si applica il punto 1.5.2.4.3, l'etichetta dell'imballaggio deve riportare l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, e, se del caso, i pittogrammi di pericolo "GHS01" o "GHS05.";

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.5.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.5. bis: Etichettatura delle cartucce di inchiostro di contenuto non superiore a 150 ml
	1.5.2.5 bis.1: Gli elementi dell'etichetta prescritti dall'articolo 17 possono essere ridotti a norma del punto 1.5.2.5 bis.2 e 1.5.2.5 bis.3 se:
	a) il contenuto della cartuccia di inchiostro non è superiore a 150 ml;
	b) l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17; e
	c) le informazioni relative ai pericoli sull'imballaggio esterno sono conservate insieme alla stampante.

1.5.2.5 bis.2: Se si applica il punto 1.5.2.5. bis.1, l'etichetta sulla cartuccia di inchiostro e su qualsiasi imballaggio intermedio contiene almeno:

a) l'identificativo del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, per le miscele;

b) se del caso, i pittogrammi;

c) se del caso, l'identificatore unico di formula;

d) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fornitore; e

e) il numero di telefono o contatto digitale.

1.5.2.5 bis.3: Se si applica il punto 1.5.2.5. bis.1 e il contenuto della cartuccia di inchiostro non è superiore a 30 ml, le informazioni richieste dal punto 1.5.2.5 bis.1 posso essere ulteriormente ridotte in modo che l'etichetta sulla cartuccia di inchiostro contenga almeno:

a) l'identificativo del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, per le miscele; e

b) se del caso, i pittogrammi seguenti: GHS01, GHS05, GHS06, GHS08, GHS07, GHS09. Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, GHS06 e GHS08 possono avere la precedenza su GHS01 e GHS05.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – punto 1.6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il numero di telefono del fornitore o dei fornitori richiesto a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, dell'articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, e dell'allegato I, punto 1.5.1.2.

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato I – parte 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio ***e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa***, la copia ***degli*** elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, lettere da c) a h), è riportata in una posizione visibile sulla rispettiva pompa. Non è necessario fornire l'identificatore unico di formula di cui all'articolo 25, paragrafo 7.	(b) Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio, la copia ***dei seguenti*** elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, ***paragrafo 1,*** lettere da c) a h), è riportata in una posizione visibile sulla rispettiva pompa ***o nelle sue vicinanze***. Non è necessario fornire l'identificatore unico di formula di cui all'articolo 25, paragrafo 7.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Allegato II – parte II – SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è ***soppresso;***	(a) nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è ***sostituito dal seguente:***
	"a) Le sostanze che figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:
	- mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B;
	- cancerogenicità, categoria 1A o 1B;
	- tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B;
	- tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta, categoria 1;
	- interferente endocrino per la salute umana, categoria 1;
	- interferente endocrino per l'ambiente, categoria 1; e
	- proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili
	i cui quantitativi effettivi immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate all'anno, incorporate intenzionalmente nel prodotto fertilizzante dell'UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, in una concentrazione pari o inferiore ai valori soglia generici di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, in un fascicolo

contenente:

i) le informazioni di cui agli allegati VI e VII e, nella misura in cui siano pertinenti e disponibili, all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sulla base dei dati disponibili, dei metodi alternativi a norma dell'articolo 13 e degli adeguamenti a norma dell'allegato XI, e con l'esecuzione di nuovi test su animali vertebrati solo in ultima istanza e se del caso, e

ii) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che si limiti rigorosamente agli scenari di esposizione relativi all'uso agronomico e all'ambiente, a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione previste dall'articolo 9 (PPORD) del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione all'uso esclusivo a fini di ricerca e sviluppo scientifici, dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'allegato V, punti 6, 7, 8, 9 o 10, (solo per la magnesia) del medesimo regolamento.

b) I polimeri sono esentati dalle disposizioni di cui alla lettera a).";

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera f
Regolamento (UE) n. 2019/1009
Allegato II – parte II – CMC 8: POLIMERI NUTRIENTI

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche.	1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche. ***Il polimero può inoltre svolgere altre funzioni, a condizione che ciò non alteri le caratteristiche di sicurezza del prodotto né comprometta la funzione di rilascio controllato.***